



Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

A.C. 3139-A

Dossier n° 315/1 - Elementi per l'esame in Assemblea - Seconda edizione
12 settembre 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3139-A
Titolo:	Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo
Iniziativa:	Parlamentare
Date:	
approvazione in Commissione:	8 settembre 2016

Il nuovo testo della proposta di legge, già approvata dal Senato e modificata in sede referente dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali, è composto da **otto articoli**. Il testo prevede un complesso di misure volte alla **prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo**, con particolare attenzione alla strategia da adottare verso i minori (sia autori che vittime di illeciti), privilegiando azioni di carattere formativo-educativo rivolte anche a soggetti minori di 21 anni.

Contenuto

In particolare, l'**articolo 1** - dopo aver delineato le finalità dell'intervento - definisce bullismo e cyberbullismo.

[Bullismo e cyberbullismo: definizioni](#)

- Il **bullismo** è definito come l'aggressione o la molestia ripetuta, da parte di singoli o più persone, nei confronti di una o più vittime allo scopo di ingenerare in essi timore ansia o isolamento ed emarginazione; sono manifestazioni di bullismo una serie di comportamenti di diversa natura: atti vessatori, pressioni e violenze fisiche e psicologiche, istigazione all'autolesionismo e al suicidio, minacce e furti, danneggiamenti, offese e derisioni anche relative alla razza, alla lingua, alla religione, all'orientamento sessuale, all'opinione politica, all'aspetto fisico o alle condizioni personali e sociali della vittima.
- Il **cyberbullismo** è, invece, definito come fenomeno che si manifesta attraverso un atto o una serie di atti di bullismo (come sopraindividuati) che si realizzano attraverso la rete telefonica, la rete Internet, i social network, la messaggistica istantanea o altre piattaforme telematiche. Ulteriori manifestazioni di bullismo telematico sono: la realizzazione e diffusione online, attraverso Internet, chat-room, blog o forum, di immagini, registrazioni o altri contenuti aventi lo scopo di offendere l'onore e la reputazione della vittima; il furto d'identità e la sostituzione di persona per via telematica aventi lo scopo di manipolare i dati personali della vittima e diffondere informazioni lesive del suo onore e della sua reputazione.

L'articolo 1 definisce, inoltre, quale **gestore del sito Internet** ai fini del provvedimento, il prestatore di servizi della società d'informazione, diverso da quello degli articoli 14, 15 e 16 del [decreto legislativo n. 70/2003](#), che sulla rete Internet cura la gestione di un sito in cui possono manifestarsi fenomeni di cyberbullismo. Appaiono sostanzialmente **esclusi** dalla definizione di "gestore del sito Internet", e quindi dall'ambito di applicazione del provvedimento, gli *access provider* (cioè i provider che forniscono connessione ad Internet, come Vodafone o Telecom Italia), nonché i *cache provider*, cioè i provider che memorizzano temporaneamente siti web, e i motori di ricerca. Rientrano invece nella definizione di "gestori del sito Internet" tutti i fornitori di contenuti su Internet. La definizione accolta sembra quindi escludere una responsabilità delle tipologie di provider sopra richiamate per i contenuti memorizzati, in coerenza con il principio di non responsabilità affermato dagli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo.

L'**articolo 2** prevede - **in caso di cyberbullismo** - la possibilità per chiunque (anche minore ultraquattordicenne), nonché per il genitore del minore (o per chi ne eserciti le

[Istanza al gestore e al Garante della](#)

funzioni) di rivolgere **istanza al gestore** del sito Internet (del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di ogni rete di comunicazione elettronica) per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (**oscuramento, rimozione o blocco delle comunicazioni che lo riguardano e dei contenuti specifici che costituiscono cyberbullismo**), previa conservazione dei dati originali. Il **Garante per la protezione dei dati personali** verifica l'intervento del gestore e, se questi non abbia adottato le misure entro 24 ore dalla richiesta, vi **provvede direttamente**. Specifici obblighi sono posti dall'art. 2 in capo ai gestori dei siti, che devono dotarsi entro 30 gg. dall'entrata in vigore della legge di specifiche **procedure** per il recepimento e la gestione delle richieste di oscuramento, rimozione o blocco dei dati; analoghi obblighi riguardano la comunicazione di tali procedure sull'*home page* degli stessi siti.

privacy

L'**articolo 3**, dispone l'istituzione, con DPCM, di un **tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo**, senza oneri per la finanza pubblica. Al tavolo, presso la Presidenza del Consiglio, partecipano rappresentanti dei Ministeri interessati, della Conferenza unificata, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni che sono già coinvolte nel programma *Safer Internet Italia*. Allo stesso tavolo - coordinato dal MIUR - prende inoltre parte, sia una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori, sia una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto al bullismo. Il tavolo tecnico è chiamato, in particolare:

Il tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio

- a redigere, entro 60 gg. dal suo insediamento, un **piano di azione integrato** per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione Europea in materia;
- a realizzare un **sistema di raccolta dati** per monitorare il fenomeno e la sua evoluzione.

Il piano d'azione è integrato con il **codice di autoregolamentazione** per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (rivolto sia agli operatori che forniscono servizi di *social networking*, sia agli altri operatori delle rete Internet), che deve prevedere l'istituzione di un **comitato di monitoraggio** al quale è assegnato il compito di identificare **procedure e formati standard** per le richieste di provvedimenti inibitori di cui all'articolo 2. Con il piano di azione integrato devono essere, inoltre, stabilite le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo che sono rivolte ai cittadini, coinvolgendo in particolare i **servizi socio-educativi** presenti sul territorio. Alla Presidenza del Consiglio è affidato il compito di attivare sui principali media **campagne informative** periodiche di prevenzione e sensibilizzazione sui fenomeni indicati. **Obblighi di relazione** annuale alle Camere sulle attività svolte dal citato tavolo tecnico sono, infine previsti in capo al MIUR.

L'**articolo 4** prevede l'adozione da parte del MIUR di **linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole**, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale. Le linee di orientamento devono includere, tra gli **obiettivi**, la formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni nelle scuole, la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, un sistema di *governance* efficace, diretto dal MIUR.

Misure in ambito scolastico

L'art. 4 prevede, poi, l'istituzione **in ogni scuola** di un docente con funzioni di **referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo**.

Il referente coordina le diverse iniziative di prevenzione e contrasto dei fenomeni, anche collaborando con la polizia postale e le associazioni giovanili presenti sul territorio. La stessa disposizione demanda agli uffici scolastici regionali la promozione della pubblicazione di bandi per il **finanziamento di progetti** di particolare interesse elaborati da reti scolastiche per **azioni integrate di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di educazione alla legalità**. Alle scuole di ogni ordine e grado è demandata la promozione dell'**educazione all'uso consapevole delle rete Internet** e ai diritti e doveri derivanti dal suo utilizzo. **Progetti di sostegno** dei minori vittime di atti di bullismo e cyberbullismo nonché iniziative rieducative - anche attraverso attività riparatorie o di utilità sociale - dei minori autori degli atti, sono adottati dai servizi sociali territoriali.

L'**articolo 4-bis** affida al dirigente scolastico il compito di **informare tempestivamente i genitori** (o i tutori) dei minori coinvolti in atti di bullismo o cyberbullismo. Sentite le famiglie e valutata la gravità degli episodi, il dirigente convoca i minori coinvolti, il referente scolastico (di cui all'art. 4) e i rappresentanti di classe per l'**adozione delle misure**

necessarie (di sostegno e disciplinari). Viene previsto, infine, l'aggiornamento degli attuali **regolamenti scolastici** con i necessari riferimenti a bullismo, cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari.

L'**articolo 5** prevede misure di sostegno all'**attività della Polizia postale**, cui sono inoltre assegnati **obblighi annuali di relazione** al tavolo tecnico (di cui all'art. 3) sui risultati dell'attività di contrasto al cyberbullismo. In particolare, per le attività in ambito scolastico connesse all'uso sicuro di Internet e alla prevenzione del cyberbullismo, è previsto un **finanziamento di 220.000 euro all'anno** nel triennio 2016-2018 a favore del *Fondo per il contrasto alla pedopornografia su Internet*, istituito dalla legge 48 del 2008 nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Sostegno
dell'attività della
Polizia postale

L'**articolo 6** riguarda l'**ammonimento del questore**, la cui disciplina è mutuata da quella dello stalking (art. 612-bis c.p.) e risulta finalizzata sia ad evitare il ricorso alla sanzione penale che a rendere il minore consapevole del disvalore del proprio atto. Viene previsto che, per atti di bullismo che non costituiscano reati procedibili d'ufficio, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia, il questore - assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti - potrà convocare il responsabile ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge; dell'ammonimento è redatto processo verbale. Se l'ammonito è minorenne, il questore convoca con l'interessato almeno un genitore (o altro esercente la potestà genitoriale).

L'ammonimento
del questore

Infine, l'**articolo 6-bis** introduce nell'art. 612-bis c.p. una **nuova circostanza aggravante del reato di atti persecutori (stalking)**. Attualmente lo stalking commesso per via informatica o telematica è sanzionato con un aumento di pena fino a un terzo (la pena base è la reclusione da 6 mesi a 5 anni); la modifica introdotta comporta per lo **stalking informatico o telematico** la **reclusione da 1 a 6 anni**; analoga pena è prevista se il reato è commesso con specifiche modalità: con scambio di identità e l'invio di messaggi o divulgazione di testi o di immagini ovvero mediante diffusione di dati sensibili immagini o informazioni private, carpite con l'inganno o con minacce o comunque detenuti o, ancora, mediante realizzazione e diffusione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia. Lo stesso art. 6-bis novella l'art. 240 c.p. prevedendo la **confisca obbligatoria** dei beni e degli strumenti informatici e telematici utilizzati per la commissione del reato.

Modifiche al
codice penale

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

Le Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali hanno avviato l'esame delle proposte di legge A.C. 3139 (già approvata dal Senato) il 25 giugno 2015.

A tale proposta di legge sono abbinata le proposte di legge A.C. 1986 (Campana), A.C. 2408 (Iori), A.C. 2670 (Iori), A.C. 2435 (Brambilla), A.C. 3576 (Marzano), A.C. 3605 (Santerini) e A.C. 3607 (Lorefice).

Le Commissioni hanno poi deliberato lo svolgimento di una indagine conoscitiva nel novembre 2015.

Indagine
conoscitiva

Nel corso dell'indagine le Commissioni hanno audito il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali ed alcuni dirigenti del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni del Ministero dell'Interno nonché della direzione generale dello studente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sono stati sentiti numerosi magistrati degli uffici del pubblico ministero (segnatamente, delle procure presso il tribunale di Roma nonché presso i tribunali per i minorenni di Milano e di Torino), alcuni docenti universitari e esperti della materia nonché rappresentanti di associazioni che si occupano di tutela dei minori (Save the Children Italia, SOS Il Telefono Azzurro, Movimento Difesa del Cittadino, Gruppo Abele, Associazione CamMiNo, Comunità di Sant'Egidio). Infine, le Commissioni hanno audito anche rappresentanti di Confindustria e di Facebook Italia.

Nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni riunite hanno approvato alcuni emendamenti al testo della proposta di legge 3139 conferendo, l'8 settembre 2016, il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

La *Commissione Affari costituzionali* ha espresso parere favorevole sul provvedimento

con alcune *osservazioni* nelle quali ha invitato le commissioni di merito a valutare l'opportunità di:

- chiarire se l'istanza al gestore prevista all'articolo 2, comma 1, possa comunque essere inoltrata, anche nelle more della definizione delle procedure e dei formati standard per la suddetta istanza, che compete al comitato di monitoraggio istituito con il codice di autoregolamentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3;
- specificare se anche il codice di autoregolamentazione previsto dal comma 3 dell'articolo 3 debba essere adottato, come il piano di azione integrato di cui al comma 2 del medesimo articolo 3, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'insediamento del tavolo tecnico di cui al medesimo articolo 3;
- specificare la composizione del comitato di monitoraggio di cui al medesimo articolo 3, comma 3.

La *Commissione cultura* ha *condizionato* il proprio parere favorevole:

- alla soppressione - nell'articolo 1, comma 2 - delle parole: «percepite come più vulnerabili»;
- al chiarimento - in relazione all'articolo 1, comma 3 - che la responsabilità per quanto pubblicato sui siti *Internet* ricade sui gestori dei contenuti dei siti, fatto salvo il dovere di collaborazione dei fornitori dei servizi di connessione nel contrasto dei fenomeni di *cyberbullismo*;
- all'integrazione del tavolo tecnico previsto dall'articolo 3 con figure di psicologi, pedagogisti ed esperti in comunicazione sociale;
- alla previsione - nell'art. 4-bis - di forme di giustizia riparativa;
- alla soppressione della parte finale della rubrica dell'art. 6-bis (da "recante" in poi).

La stessa Commissione ha inoltre formulato alcune osservazioni, volte a sottolineare l'opportunità di inserire una formula che ampli anche ai minori di quattordici anni il novero dei soggetti abilitati a formulare l'istanza di tutela delle persone offese nonché di specificare - in relazione all'articolo 4, comma 3 - da quali fondi gli Uffici scolastici regionali debbano attingere per finanziare i progetti da mettere a bando.

La *Commissione parlamentare per le questioni regionali* ha *condizionato* il proprio parere favorevole alla inclusione delle Regioni (rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome) o, in alternativa, alla sostituzione dei rappresentanti dell'ANCI con i rappresentanti della Conferenza unificata, nel tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo previsto dall'art. 3, in considerazione delle loro competenze costituzionalmente garantite in materia di «istruzione» e «politiche sociali».

La *Commissione trasporti* e la *Commissione Lavoro* hanno espresso parere favorevole.